

CITTA' DI BISCEGLIE

Verbale del collegio dei revisori n. 20.2026

L'anno 2026, il giorno 12 maggio, alle ore 9,00 dietro regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori della Città di Bisceglie, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Arcangelo Bicchieri e Sandro Tramacere, in modalità telematica, per il seguente ordine dei lavori: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.24/2026, avente ad oggetto *“Lavori e servizi alle mura aragonesi del Castello svevo angioino prospicienti via Porto. Verbale di scorporo utile d'impresa. riconoscimento debito fuori bilancio”*, ricevuta per email in data 20 aprile 2026, con nota protocollo C.A883.1.2026-04-20.0030344.

Il collegio deve preliminarmente dar conto che in data 27 gennaio 2026 è stata approvata, con deliberazione n. 3, la Nota di Aggiornamento al DUP e che nella medesima data è stato approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14, il Bilancio di Previsione 2026 - 2028.

I componenti danno atto che l'istruttoria è stata singolarmente compiuta dagli scriventi, prima del presente verbale.

L'insorgenza del debito rinviene dal fatto che sono emersi urgenti lavori di ripristino di costone esterno del castello, pericoloso per coloro che transitassero all'esterno delle mura, e, non essendo il Comune coperto da un global service di prontezza, per questo particolare lavoro, lo stesso ha dovuto ricorrere d'urgenza a ditta. Nella documentazione, di corredo alla proposta, è stata riscontrata: comunicazione di avvio di messa in sicurezza; codice CIG; precedente Delibera di giunta di ordinazione a terzi, n. 201 del 27.8.2025; dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della ditta fornitrice; documentazione fotografica dello stato dei luoghi attinti dai lavori di somma urgenza; relazione tecnica dei lavori, da cui si evince l'utilizzo del prezziario regionale vigente; verbale di accertamento dei lavori in somma urgenza; verbale di scorporo dell'utile di impresa; DURC; certificato di regolare esecuzione; Impegno di spesa n. 1201/2026; schema di delibera di Giunta.

Dalla narrativa che precede, e dalla analisi della documentazione, come partitamente riportata *supra*, si può assumere che vi sia stata utilità per l'ente e che, al fine della verifica in ordine al se le

somme dovute non pervengano per oneri non accollabili al civico bilancio, le somme qui scrutinate vadano riconosciute, ex lettera E), comma 1, art. 194, D.Lgs. 267.2000, per la sicura prestazione resa nell'interesse dell'ente, quanto all'utilità ed all'arricchimento. La spesa riveniente dal presente atto è complessivamente pari ad € 25.406,55.

Da quanto testé riportato, a norma dell'articolo 194, comma 1, lettera e), D.Lgs. 267.2000, sussistono i requisiti per la riconoscibilità del qui scrutinato debito fuori bilancio.

Il Collegio, acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio, per la somma suvvista, e prende atto della copertura finanziaria dello stesso, come da documentazione su riportata.

L'organo di revisione rammenta l'obbligo, per il civico ente, di trasmettere entro i termini di legge, a norma dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei conti- Puglia.

Ed il parere sul presente DFB termina qui. Tuttavia, va rimarcato che il ricorso a somme urgenze deve essere considerato del tutto eccezionale. Appare grandemente opportuno regolamentarne il ricorso, soprattutto per quanto riguarda le procedure interne all'Ente (cfr. § 5.1.bis, Alleg.4/2, Principio contabile applicato alla Contabilità finanziaria, al D.Lgs. 118/2011, come introdotto dal D.MEF. 16 marzo 2026). D'altronde, l'art. 140, D.Lgs. 36.2023, al comma 3, (che ripropone il precedente art. 163, D.Lgs. 56/2016) contempla una decurtazione sui prezzari, che è richiamata nella documentazione, ed al successivo comma 4, ne fa poggiare detta fattispecie sia all'art. 191 Tuel, che all'art. 194, comma 1, lett. E. Va altresì ricordato agli operatori comunali che, in caso di ritardo nella procedura contabile di assunzione dell'impegno, Corte dei conti (Basilicata, controllo, n.5/2020; Sicilia, controllo, n.121/2019) annette la sottrazione dell'utile di impresa al diretto rapporto tra l'ordinante ed il fornitore, quando la procedura contabile non avvenga nei tempi e con le modalità previsti (Delibera di giunta e rinvio al Consiglio entro 20 gg. dall'ordinazione).

Del che è verbale, redatto alle ore 10,00.

Mario Aulenta Sandro Tramacere Arcangelo Bicchieri

